

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE
ED IL RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONI
OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

Art. 1 - Registro

1. In attuazione della L. 8.6.90 n. 142 e dell'art. 65 dello Statuto Comunale, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo e di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, è istituito il "Registro Municipale delle Associazioni".

2. Per associazioni si intendono le libere forme associative e le cooperative sociali.

3. Il Registro è istituito presso la Segreteria del Comune.

4. Il Registro è ripartito nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) attività sociali e sanitarie;
- b) territorio e ambiente;
- c) educazione, formazione e cultura;
- d) sport e tempo libero;
- e) economia e lavoro.

5) Ad ogni associazione è consentita l'iscrizione ad una o a più sezioni tematiche.

Art. 2 - Condizioni per l'iscrizione al registro

1. Nel registro possono essere iscritte tutte le associazioni non aventi fine di lucro e operanti nel territorio comunale.

In particolare:

- a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente;
- b) le altre libere forme associative locali che abbiano almeno un anno di attività;
- c) le cooperative sociali iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente.

2. Le associazioni costituite da almeno 9 soci o aderenti presentano al Sindaco domanda di iscrizione al Registro indicando:

- a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo e l'eventuale sigla;
- b) il rappresentante legale o il referente;
- c) l'oggetto e le finalità;
- d) l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- e) il possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
- f) le eventuali attività di pubblico interesse da svolgersi in collaborazione con il Comune;
- g) la sezione tematica, o le sezioni, in cui si chiede l'inserimento.

3. Alla domanda dovranno essere allegati:

- a. l'atto costitutivo e lo statuto o l'accordo degli aderenti, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro;
- b. l'elenco dei soci o degli aderenti.

Art. 3 - Iscrizione e cancellazione dal registro

1. La richiesta di iscrizione si intende accolta se, entro 60 giorni dalla data di presentazione, la stessa non viene respinta con provvedimento motivato della Giunta Comunale. Il termine può essere interrotto per una sola volta al fine di acquisire chiarimenti od integrazioni.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta Comunale delibera la eventuale cancellazione dal Registro delle Associazioni nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1.

3. La cancellazione dal Registro ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita delle condizioni stabilite dal primo comma dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4 - Ricorso

Contro l'esclusione motivata dal Registro, disposta dalla Giunta Comunale, è possibile presentare ricorso:

- a) in opposizione alla Giunta stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;
- b) giurisdizionale nei termini di legge;

Art. 5 - Aggiornamento

Ogni associazione iscritta nel Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione con particolare riguardo alle cariche sociali e all'elenco dei soci o aderenti.

Art. 6 - Pubblicità

1. Il Registro comunale, che resta depositato in permanenza presso la Segreteria comunale, può essere consultato da chiunque, secondo le norme del Regolamento comunale per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. L'Ufficio di Segreteria è preposto a fornire i debiti chiarimenti circa le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti del presente Regolamento.

Art. 7 - Consultazioni

1. Il Sindaco e gli assessori competenti possono consultare le associazioni iscritte nel Registro, congiuntamente o per sezioni tematiche, nella fase di predisposizione di:

- a) Statuto
- b) regolamenti attinenti alle sezioni tematiche
- c) bilancio di previsione e conto consuntivo
- d) piano regolatore generale
- e) programma delle opere pubbliche

2. La convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere inviata alle associazioni iscritte almeno 3 giorni prima dell'incontro, salvo motivi di urgenza.

Art. 8 - Diritti delle associazioni

Le associazioni iscritte nel Registro hanno il diritto di:

- a) presentare proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale
- b) chiedere la modifica di atti amministrativi
- c) presentare istanze, petizioni e proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi.

Art. 9 - Agevolazioni

Per gli iscritti al Registro vengono previste forme di agevolazione per iniziative di interesse sociale.

In particolare:

- a) la concessione gratuita di sale pubbliche comunali
- b) la fruizione di spazi pubblicitari a tariffa agevolata, come previsto dal Regolamento comunale per le pubbliche affissioni
- c) la concessione temporanea di occupazione di spazi di suolo pubblico per attività promozionali degli iscritti al Registro, con le agevolazioni previste dall'apposito regolamento comunale.

Art. 10 - Norme transitorie

Il presente Regolamento non si applica in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.